

# LIQUIDAZIONI

## Così le nuove imposte

### Ecco come si possono calcolare Chi ci guadagna e chi ci perde

La normativa è retroattiva: interessa tutti coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro dal 1° gennaio 1980 - Le procedure per ottenere il rimborso - È favorito chi può vantare un'anzianità aziendale protratta nel tempo o un'indennità non alta - Ma chi ha pagato meno con la nuova normativa non deve temere nulla - Un costo di 1340 miliardi



ROMA — Che cosa è cambiato nell'imposizione fiscale sulle liquidazioni? Chi ci guadagna e chi ci rimette? Come si calcola la nuova imposta? Chi ha diritto a chiedere il rimborso al fisco? E come si chiede? Sono, questi, soltanto alcuni degli interrogativi sollevati dalla nuova legge sulla tassazione delle liquidazioni, definitivamente approvata dal Senato giovedì scorso. In questa nota, e con l'aiuto delle tabelle, cerchiamo di tracciare una guida al nuovo sistema tributario sui trattamenti di fine rapporto.

#### GLI INTERESSATI

Sono tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati che interrompono a qualsiasi titolo il rapporto di lavoro: pensionamento, prepensionamento, licenziamento, dimissioni, cambio d'azienda.

#### ENTRATA IN VIGORE

Recita l'articolo 9: «La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

#### LA RETROATTIVITÀ

La nuova normativa non interesserà — se più favorevole — soltanto chi deve ancora cessare il rapporto di lavoro. Essa si applicherà, infatti, a tutti i tipi di liquidazione scattati a partire dal 1° gennaio del 1980 (è un emendamento comunista che ha esteso l'arco di tempo dell'applicabilità: il governo si era fermato a metà del 1983). Anche se non era stato interposto ricorso.

#### COSA FARE PER I RIMBORSI

La riliquidazione dell'eventuale imposta versata in più non è automatica. Il contribuente deve chiederla all'Intendenza di Finanza presentando un'istanza redatta in conformità al modello approntato dal ministero e che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge. Pubblicato il decreto amministrativo con il modello di domanda, il contribuente ha novanta giorni di tempo per presentare l'istanza all'Intendenza. Poiché, come vedremo, non tutti ci guadagnano con il nuovo sistema tributario, chi con la vecchia normativa ha pagato un'imposta meno gravosa rispetto a quella che pagherebbe con la legge appena approvata, non deve temere di dover versare alcuna differenza: dice infatti l'articolo 4 che «In nessun caso si fa luogo ad applicazione di maggiore imposta».

Un consiglio a chi, negli anni scorsi, aveva già presentato ricorso: conviene presentare di nuovo l'istanza secondo le procedure stabilite dalla nuova normativa e che prima abbiamo illustrato. La legge prevede, infatti, tempi più celeri di rimborso. Ce ne occupiamo nel paragrafo che segue.

#### I TEMPI DEI RIMBORSI

La riliquidazione dell'imposta sarà effettuata nell'anno 1986 per le indennità percepite nell'anno 1980 (o in anni precedenti se vi sono contenziosi pendenti); nell'anno 1987 per le indennità percepite nell'anno 1981; nel 1988 per le indennità percepite negli anni successivi. L'amministrazione finanziaria provvederà alle riliquidazioni calcolando l'interesse del 6%.

#### L'IMPOSTA È DEFINITIVA

Questa è un'altra innovazione rilevante e favorevole al contribuente. Oggi la liquidazione è soggetta alla cosiddetta tassazione separata sulla base di un'aliquota (Irpef) ottenuta calcolando la media degli stipendi percepiti nei due anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro (ce'erano anche gli abbattimenti di 100 mila lire per ogni anno di lavoro e l'abbattimento di una percentuale dell'imponibile secondo l'importo della liquidazione). Ora l'imposta che derivava da questo calcolo era definitiva se il lavoratore non aveva altri redditi. Era invece provvisoria se godeva di altri redditi, per esempio da immobili, o da pensione e così via. Il fisco, riscossa l'imposta, provvedeva poi al ricalcolo e a notificare la somma dovuta.

#### COME ESEGUIRE I CALCOLI

È l'articolo 2 della nuova legge che stabilisce i criteri per determinare l'imposta da pagare. Per la spiegazione seguiremo alla lettera la norma e poi la arricchiremo con alcuni esempi. Si tenga conto che ci sono due punti di riferimento: l'ammontare netto dell'indennità e gli anni di durata del rapporto di lavoro.

Ecco il testo: «Il trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente... sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 500 mila per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità convenzionali; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata al mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica con l'aliquota, con riferimento all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici».

Poiché questa normativa è retroattiva a partire dal 1° gennaio 1980 e poiché alla fine di maggio 1982 entrò in vigore il nuovo sistema di calcolo dei trattamenti di fine rapporto che sterilizzò la scala mobile, è possibile che ci siano contribuenti che chiedono il rimborso della maggiore imposta versata ma la cui liquidazione risultava

### Determinazione dell'imposta e dell'incidenza percentuale

| Trattamento di fine rapporto | (importi in migliaia di lire) |                 |                |                |                |                |                |                |                |  |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|                              | Anni 3                        | Anni 5          | Anni 10        | Anni 15        | Anni 20        | Anni 25        | Anni 30        | Anni 35        | Anni 40        |  |
| 3 000                        | 282 (9,4%)                    | 90 (3,0%)       | esente         |  |
| 5 000                        | 770 (15,4%)                   | 470 (9,4%)      | esente         |  |
| 8 000                        | 1.690 (21,1%)                 | 1.199 (15,0%)   | 540 (6,8%)     | 90 (0,1%)      | esente         | esente         | esente         | esente         | esente         |  |
| 10.000                       | 2.414 (24,1%)                 | 1.718 (17,2%)   | 940 (9,4%)     | 450 (4,5%)     | esente         | esente         | esente         | esente         | esente         |  |
| 15 000                       | 4.401 (29,3%)                 | 3.400 (22,7%)   | 2.150 (14,3%)  | 1.410 (9,4%)   | 900 (6,0%)     | 450 (3,0%)     | esente         | esente         | esente         |  |
| 20 000                       | 6.697 (33,5%)                 | 5.338 (26,7%)   | 3.435 (17,2%)  | 2.600 (13,0%)  | 1.880 (9,4%)   | 1.350 (6,8%)   | 900 (4,5%)     | 450 (2,3%)     | esente         |  |
| 30 000                       | 11.343 (37,8%)                | 9.625 (32,1%)   | 6.800 (22,7%)  | 5.153 (17,2%)  | 4.300 (14,3%)  | 3.518 (11,7%)  | 2.820 (9,4%)   | 2.250 (7,5%)   | 1.800 (6,0%)   |  |
| 40 000                       | 16.902 (42,3%)                | 14.250 (35,6%)  | 10.675 (26,7%) | 8.450 (21,1%)  | 6.870 (17,2%)  | 5.995 (15,0%)  | 5.200 (13,0%)  | 4.455 (11,1%)  | 3.760 (9,4%)   |  |
| 50 000                       | 22.456 (44,9%)                | 18.905 (37,8%)  | 14.670 (29,3%) | 12.070 (24,1%) | 10.120 (20,2%) | 8.588 (17,2%)  | 7.700 (15,4%)  | 6.890 (13,8%)  | 6.120 (12,2%)  |  |
| 75 000                       | 37.118 (49,5%)                | 32.770 (43,7%)  | 26.180 (34,9%) | 22.005 (29,3%) | 19.370 (25,8%) | 17.000 (22,7%) | 15.180 (20,2%) | 13.628 (18,2%) | 12.430 (16,6%) |  |
| 100.000                      | 52.599 (52,6%)                | 46.703 (46,7%)  | 37.810 (37,8%) | 33.485 (33,5%) | 29.340 (29,3%) | 26.688 (26,7%) | 24.140 (24,1%) | 22.110 (22,1%) | 20.240 (20,2%) |  |
| 150.000                      | 84.348 (56,2%)                | 77.290 (51,5%)  | 65.540 (43,7%) | 56.715 (37,8%) | 52.360 (34,9%) | 48.125 (32,1%) | 44.010 (29,3%) | 41.340 (27,6%) | 38.740 (25,8%) |  |
| 200.000                      | 116.718 (58,4%)               | 108.230 (54,1%) | 93.405 (46,7%) | 84.508 (42,3%) | 75.620 (37,8%) | 71.250 (35,6%) | 66.970 (33,5%) | 62.780 (31,4%) | 58.680 (29,3%) |  |

### Il vecchio e il nuovo sistema a confronto

| Importo trattamento fine rapporto | Anzianità (anni) | VECCHIO METODO      |          |                    |           | NUOVO METODO            |              |                    |           | Differenza (b-a) |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|----------|--------------------|-----------|-------------------------|--------------|--------------------|-----------|------------------|
|                                   |                  | Reddito di riferim. | Aliquota | Reddito imponibile | Irpef (a) | Reddito di riferim. (1) | Aliquota (2) | Reddito imponibile | Irpef (b) |                  |
| 5 000                             | 5                | 12.886              | 19,32    | 2.000              | 386       | 12.000                  | 18,75        | 2.500              | 469       | 82               |
| 10 000                            | 5                | 25.773              | 23,71    | 4.500              | 1.067     | 24.000                  | 22,88        | 7.500              | 1.716     | 649              |
| 15 000                            | 5                | 38.659              | 27,99    | 10.000             | 2.799     | 36.000                  | 27,25        | 12.500             | 3.406     | 607              |
| 20 000                            | 5                | 51.545              | 31,24    | 13.500             | 4.217     | 48.000                  | 30,52        | 17.500             | 5.341     | 1.124            |
| 25 000                            | 5                | 64.432              | 33,61    | 19.500             | 6.554     | 60.000                  | 32,62        | 22.500             | 7.340     | 786              |
| 10 000                            | 10               | 12.886              | 19,32    | 4.000              | 773       | 12.000                  | 18,75        | 5.000              | 938       | 165              |
| 20 000                            | 10               | 25.773              | 23,71    | 13.000             | 3.082     | 24.000                  | 22,88        | 15.000             | 3.432     | 350              |
| 30 000                            | 10               | 38.659              | 27,99    | 23.000             | 6.438     | 36.000                  | 27,25        | 25.000             | 6.813     | 375              |
| 40 000                            | 10               | 51.545              | 31,24    | 31.000             | 9.684     | 48.000                  | 30,52        | 35.000             | 10.682    | 998              |
| 50 000                            | 10               | 64.432              | 33,61    | 39.000             | 13.108    | 60.000                  | 32,62        | 45.000             | 14.679    | 1.571            |
| 15 000                            | 15               | 12.886              | 19,32    | 9.000              | 1.739     | 12.000                  | 18,75        | 7.500              | 1.406     | - 333            |
| 30 000                            | 15               | 25.773              | 23,71    | 22.500             | 5.335     | 24.000                  | 22,88        | 22.500             | 5.148     | - 187            |
| 45 000                            | 15               | 38.659              | 27,99    | 34.500             | 9.657     | 36.000                  | 27,25        | 37.500             | 10.219    | 562              |
| 60 000                            | 15               | 51.545              | 31,24    | 58.500             | 18.275    | 48.000                  | 30,52        | 52.500             | 16.023    | - 2.252          |
| 75 000                            | 15               | 64.432              | 33,61    | 73.500             | 24.703    | 60.000                  | 32,62        | 67.500             | 22.019    | - 2.685          |
| 20 000                            | 20               | 12.886              | 19,32    | 12.000             | 2.318     | 12.000                  | 18,75        | 10.000             | 1.875     | - 443            |
| 40 000                            | 20               | 25.773              | 23,71    | 30.000             | 7.113     | 24.000                  | 22,88        | 30.000             | 6.864     | - 249            |
| 60 000                            | 20               | 38.659              | 27,99    | 58.000             | 16.234    | 36.000                  | 27,25        | 50.000             | 13.625    | - 2.609          |
| 80 000                            | 20               | 51.545              | 31,24    | 78.000             | 24.367    | 48.000                  | 30,52        | 70.000             | 21.364    | - 3.003          |
| 100 000                           | 20               | 64.432              | 33,61    | 98.000             | 32.938    | 60.000                  | 32,62        | 90.000             | 29.358    | - 3.580          |
| 25 000                            | 25               | 12.886              | 19,32    | 17.500             | 3.381     | 12.000                  | 18,75        | 12.500             | 2.344     | - 1.037          |
| 50 000                            | 25               | 25.773              | 23,71    | 37.500             | 8.891     | 24.000                  | 22,88        | 37.500             | 8.580     | - 311            |
| 75 000                            | 25               | 38.659              | 27,99    | 72.500             | 20.293    | 36.000                  | 27,25        | 62.500             | 17.031    | - 3.262          |
| 100 000                           | 25               | 51.545              | 31,24    | 97.500             | 30.459    | 48.000                  | 30,52        | 87.500             | 26.705    | - 3.754          |
| 125 000                           | 25               | 64.432              | 33,61    | 122.500            | 41.172    | 60.000                  | 32,62        | 112.500            | 36.698    | - 4.475          |
| 30 000                            | 30               | 12.886              | 19,32    | 21.000             | 4.057     | 12.000                  | 18,75        | 15.000             | 2.813     | - 1.245          |
| 60 000                            | 30               | 25.773              | 23,71    | 57.000             | 13.515    | 24.000                  | 22,88        | 45.000             | 10.295    | - 3.219          |
| 90 000                            | 30               | 38.659              | 27,99    | 87.000             | 24.351    | 36.000                  | 27,25        | 75.000             | 20.438    | - 3.914          |
| 120 000                           | 30               | 51.545              | 31,24    | 117.000            | 36.551    | 48.000                  | 30,52        | 105.000            | 32.046    | - 4.505          |
| 150 000                           | 30               | 64.432              | 33,61    | 147.000            | 49.407    | 60.000                  | 32,62        | 135.000            | 44.037    | - 5.370          |

1) Il reddito di riferimento si ottiene dividendo l'importo della liquidazione per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro e moltiplicando il risultato per 12 (coefficiente fisso).

2) L'aliquota fiscale si ottiene applicando al reddito di riferimento le aliquote Irpef per scaglioni; ne consegue un'imposta teorica che va divisa per il reddito di riferimento e moltiplicata per 100. Questa operazione consente di ottenere l'aliquota media da applicare all'indennità di liquidazione dopo aver detratte da essa 500 mila lire per ogni anno di anzianità effettiva.

### IRPEF: scaglioni ed aliquote in vigore

| REDDITO (per scaglioni)           | Aliquota | Imposta dovuta sull'ammontare massimale dello scaglione | Imposta dovuta su redditi intermedi compresi negli scaglioni |
|-----------------------------------|----------|---|--|
| fino a 11.000.000                 | 18       | 1.980.000   | 18% sull'intero importo                                      |
| da 11.000.001 fino a 24.000.000   | 27       | 5.490.000   | 1.980.000 + 27% della parte eccedente 11.000.000             |
| da 24.000.001 fino a 30.000.000   | 37       | 7.590.000   | 5.490.000 + 35% della parte eccedente 24.000.000             |
| da 30.000.001 fino a 38.000.000   | 35       | 10.550.000  | 7.590.000 + 37% della parte eccedente 30.000.000             |
| da 38.000.001 fino a 60.000.000   | 41       | 19.570.000  | 10.550.000 + 41% della parte eccedente 38.000.000            |
| da 60.000.001 fino a 120.000.000  | 47       | 47.770.000  | 19.570.000 + 47% della parte eccedente 60.000.000            |
| da 120.000.001 fino a 250.000.000 | 56       | 120.570.000   | 47.770.000 + 56% della parte eccedente 120.000.000           |
| da 250.000.001 fino a 500.000.000 | 62       | 275.570.000   | 120.570.000 + 62% della parte eccedente 250.000.000          |
| oltre 500.000.000                 | 65       | —   | 275.570.000 + 65% della parte eccedente 500.000.000          |

calcolata in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione: in questi casi, per ottenere l'applicazione del nuovo sistema tributario, non si deve tener conto dei tempi che eccedono il mese. Cioè: se la liquidazione era il prodotto del numero degli anni di lavoro per una mensilità e quindici giorni, questi quindici giorni non si devono calcolare e, quindi, la nuova aliquota va applicata alla liquidazione frutto di un mese di paga moltiplicato per gli anni di lavoro.

#### GLI ESEMPI

Per rendere più chiaro il calcolo dell'imposta giova ricorrere a casi concreti.

1) Un dipendente cessa il rapporto di lavoro con l'azienda dopo dieci anni percependo una liquidazione di 10 milioni di lire. Si procede così: si dividono i dieci milioni per gli anni e si moltiplica il risultato per dodici: avremo dodici milioni. E su questa cifra che dobbiamo calcolare l'aliquota d'imposta individuandola nella scala dell'Irpef in vigore nell'anno in cui è sorto il diritto alla percezione. Se l'anno è il 1985, su 12 milioni l'imposta da versare è pari a 2 milioni e 250 mila. L'aliquota media è cioè del 18,75 per cento (i primi undici milioni sono tassati al 18 per cento e il milione residuo al 27 per cento: la media è appunto 18,75 per cento). Fissata così l'aliquota di riferimento, dobbiamo operare la detrazione di 500 mila lire per ogni anno di lavoro: gli anni sono dieci, la detrazione è, quindi, di cinque milioni. Poiché la liquidazione è di dieci milioni, sottratti i cinque milioni ci restano cinque milioni. E a questa cifra che bisogna applicare l'aliquota del 18,75 per cento: l'imposta sarà dunque di 938 mila lire.

2) E se l'indennità è di 60 milioni per trenta anni di lavoro? Dividiamo l'importo per gli anni e moltiplichiamo il risultato per dodici: abbiamo 24 milioni. L'aliquota corrispondente è del 22,87 per cento (infatti, l'imposta su 24 milioni è pari a 5.490.000 lire: dividendo questa cifra per 24 milioni e moltiplicando per 100 si ottiene l'aliquota media). Fissata l'aliquota di riferimento al 22,87 per cento, passiamo alla detrazione di 500 mila lire per ognuno dei 30 anni di lavoro: 15 milioni. Detratti i 15 milioni al 60 della liquidazione resta un imponibile di 45 milioni ai quali si applica l'aliquota del 22,87 per cento: l'imposta da pagare è di 10 milioni 295 mila lire.

3) E se, oltre agli anni interi, ci sono anche mesi di lavoro? Per esempio: 13 anni e sei mesi con una liquidazione di 30 milioni 320 mila lire. Si divide l'importo per 13,5 e il risultato si moltiplica per dodici (se erano quattro mesi avremmo diviso per 13,33, poiché 4 mesi rappresentano un terzo di dodici). Dalla divisione per 13,5 e la moltiplicazione per dodici abbiamo per risultato 26 milioni 950 mila lire su cui si paga un'imposta di 6 milioni 922 mila 500 lire pari ad un'aliquota media del 24,20 per cento. Ora ai 30 milioni 320 mila lire dobbiamo detrarre sei milioni e mezzo per i tredici anni interi e 250 mila lire per i sei mesi, in totale 6 milioni e 750 mila lire. Eseguita la sottrazione restano 23 milioni 570 mila lire che moltiplicati per l'aliquota del 24,20 per cento dà 5 milioni 704 mila lire. Questa è l'imposta da versare.

4) Ultimo esempio: quindici milioni di liquidazione per quindici anni di rapporto di lavoro. 15 milioni diviso 15 e moltiplicato dodici dà dodici milioni. L'aliquota di riferimento è del 18,75 per cento. Calcoliamo ora l'imponibile detraendo ai quindici milioni sette milioni e mezzo (la detrazione di 500 mila lire per ognuno dei quindici anni di lavoro). L'imponibile è dunque di sette milioni e mezzo sui quali si calcola l'aliquota del 18,75 per cento. L'imposta da pagare è di un milione 406 mila lire.

#### CHI GUADAGNA E CHI PERDE

Questo nuovo sistema fiscale, avendo come punti di riferimento gli importi della liquidazione e gli anni di lavoro, è tale da favorire le indennità più basse e i rapporti di dipendenza più lunga durata. Se facciamo riferimento ai quattro esempi precedenti la situazione è questa: nel primo caso (10 milioni per 10 anni di lavoro) quel lavoratore pagherà 165 mila lire di imposta in più rispetto a quella che avrebbe pagato con la vecchia normativa. Nel secondo caso (60 milioni per 30 anni) c'è un guadagno di 3 milioni 219 mila lire. Nel terzo caso (30 milioni 320 mila lire per 13 anni e mezzo) si versa un'imposta più pesante di circa 520 mila lire. Nel quarto caso (15 milioni per 15 anni) si pagano 333 mila lire d'imposta in meno.

#### LE DETRAZIONI CAMBIANO

I quattro esempi che abbiamo prima illustrato consideravano sempre lavoratori che cessavano il rapporto di lavoro quest'anno. Ma se l'interruzione è avvenuta entro il 1982 la somma da detrarre per ogni anno di lavoro non dovrà più essere quella finora citata di 500 mila lire. Le cifre indicate dall'articolo 4 della legge sono queste:

- 135 mila lire per i rapporti cessati negli anni 1974-1976;
- 225 mila lire per i rapporti cessati negli anni 1977-1979;
- 370 mila lire per i rapporti cessati negli anni 1980-1982.
- Dal primo gennaio 1983 scatta la detrazione di 500 mila lire per ogni anno di rapporto di lavoro.

#### QUANTO COSTA

Il ministero delle Finanze ha calcolato (e questo è scritto nella legge) che il fisco, dalle imposte sulle liquidazioni, perderà un quarto del gettito rispetto alla vecchia normativa. Il costo complessivo è indicato in mille 340 miliardi ripartiti dal 1985 al 1989.

Giuseppe F. Mennella

P.S.: Lievi differenze — tra le due tabelle — nella determinazione dell'imposta sono dovute ai mancati (o effettuati) arrotondamenti delle cifre.

G. Bonfante  
L. Bonfante  
**Lingua e cultura degli Etruschi**  
Dalla collaborazione tra un linguista e un archeologo un testo chiave per la comprensione del mondo etrusco  
L. 20199

P. Vidal-Naquet  
**Gli ebrei, la memoria, il presente**  
La risposta di un grande studioso alle contraffazioni degli antisemiti  
L. 20198

Gertrude Stein  
**Sangue in sala**